

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-2411 del 21/05/2019   |
| Oggetto                     | D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - DITTA UNIGRÀ SRL CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA n. 9/B - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE - |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-2471 del 20/05/2019  |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna  |
| Dirigente adottante         | ALBERTO REBUCCI   |

Questo giorno ventuno MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

**Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna**

---

**OGGETTO:** D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 - DGR n. 1795/2016 - DITTA **UNIGRÀ SRL** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI CONSELICE, VIA GARDIZZA n. 9/B - **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ESERCIZIO DI **ATTIVITA' IPPC DI TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI** (PUNTI 6.4.b1 - 6.4.b2 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.Lgs n. 152/2006 e smi) **E CONNESSE ATTIVITÀ DI GESTIONE DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTTI IN PROPRIO** (PUNTO 5.4 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) **E ATTIVITÀ ENERGETICA (COGENERAZIONE) A FONTI CONVENZIONALI E RINNOVABILI** (PUNTO 1.1 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

**IL DIRIGENTE**

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, **Unigrà Srl** con sede legale in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012, così come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 404 del 04/02/2013 e con proprie determinazioni dirigenziali n. DET-AMB-2016-4016 del 19/10/2016, n. DET-AMB-2017-455 del 31/01/2017, n. DET-AMB-2017-4031 del 27/07/2017, n. DET-AMB-2018-6413 del 06/12/2018 e n. DET-AMB-2019-1958 del 17/04/2019;

VISTA la comunicazione di modifica dell'assetto impiantistico autorizzato con l'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi presentata dal gestore, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC in data 29/03/2019 (ns. PG/2019/51550) inerente l'impianto di distribuzione carburanti (gasolio) ad uso privato a servizio dell'installazione;

**RICHIAMATI:**

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

**RICHIAMATE altresì:**

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

PRESO ATTO che con la modifica comunicata, il gestore prospetta in particolare:

- la demolizione dell'esistente impianto di distribuzione carburanti ad uso privato (distributore di gasolio) con rimozione dei relativi due serbatoi interrati da circa 15 m<sup>3</sup> ciascuno (oggetto di Autorizzazione Comunale n. 11382 del 18/10/2017), per cui risulta presentata specifica Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Prot. n. 11815/2019, PE 545/2019/VBG), quale titolo abilitativo edilizio;
- l'installazione di nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato (costituito da un serbatoio mobile a doppia camera ad asse verticale di capacità nominale pari a 9 m<sup>3</sup>, attrezzato con sistema di distribuzione) da posizionare su 2 piazzole in cemento armato di nuova realizzazione, con pendenze tali da drenare e canalizzare le relative acque reflue di dilavamento verso apposito sistema di trattamento (deoliatore a coalescenza), con recapito nella rete fognaria bianca aziendale (punto di scarico denominato S1A.1);

VISTI gli esiti delle indagini ambientali svolte dal gestore a seguito dell'avvenuta rimozione in data 15/03/2019 degli esistenti serbatoi interrati, da cui non emergono superamenti delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) nel suolo e nel sottosuolo di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Titolo V della Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PG/2019/65625 del 24/04/2019);

ACQUISITO in data 10/05/2019 il parere favorevole, con prescrizioni, sul Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione e la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PG/2019/74178) quale supporto tecnico per l'aggiornamento dell'AIA in essere, a riscontro della richiesta avanzata da questo SAC con nota ns. PG/2019/57371;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare la modifica comunicata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica non sostanziale presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE

delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto che sussistono gli elementi per procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA di cui provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi, per le parti interessate;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazione e Concessioni territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

### DETERMINA

1. Di considerare la modifica comunicata dal gestore riguardante l'impianto di distribuzione carburanti ad uso privato presso l'installazione IPPC in oggetto, così come sommariamente descritta nelle premesse, come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi rilasciata, nella persona del proprio legale rappresentante, alla Ditta **Unigrà Srl** con sede legale e installazione in Comune di Conselice, Via Gardizza n. 9/B (C.F./P.IVA 02403240399), per l'esercizio di **attività IPPC di trasformazione e lavorazione di prodotti alimentari** (punti 6.4.b1 - 6.4.b2 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e connesse attività di **gestione della discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio** (punto 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi) e **attività energetica (cogenerazione) a fonti convenzionali e rinnovabili** (punto 1.1 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
  - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) dell'Allegato B** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

**B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA**

|   |                             |                            |                            |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>GRADO DI COMPLESSITÀ<br/>INSTALLAZIONE</b> | <b>ALTA</b><br>(€ 1.000,00) | <b>MEDIA</b><br>(€ 500,00) | <b>BASSA</b><br>(€ 250,00) |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00**

*In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 29/03/2019 (ns. PG/2019/51550), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008, così come modificata con DGR n. 155/2009, al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3871 del 26/11/2012 e smi con versamento effettuato in data 26/03/2019 per un importo pari a € 500,00.*

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi, si prende atto della necessità aziendale di liberare gli spazi con la demolizione dell'esistente impianto di distribuzione carburanti ad uso privato (distributore di gasolio) e rimozione dei relativi due serbatoi interrati da circa 15 m<sup>3</sup> ciascuno, prevedendo l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato (costituito da un serbatoio mobile a doppia camera ad asse verticale di capacità nominale pari a 9 m<sup>3</sup>, attrezzato con sistema di distribuzione) da posizionare su 2 piazzole in cemento armato di nuova realizzazione, così come comunicato dal gestore in data 29/03/2019 (ns. PG/2019/51550).

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per gli scarichi idrici sono aggiornate sostituendo il **paragrafo E.2) dell'Allegato E** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi con il seguente:

#### **E.2) Scarichi idrici**

*Le emissioni idriche dell'intero sito produttivo oggetto della presente AIA confluiscono attraverso un unico collettore (S1) allo scarico in corpo idrico superficiale. In particolare, sono recapitati nello Scolo Diversivo in Valle, canale artificiale facente parte del bacino idrografico del canale Destra Reno, i seguenti scarichi idrici:*

- **SIA - scarico di acque meteoriche/reflue di dilavamento:** tale scarico è relativo alle acque meteoriche derivanti da superfici non suscettibili di essere contaminate in modo significativo che, ai sensi della DGR n. 286/2005, sono da considerarsi come "acque meteoriche di dilavamento" il cui recapito in corpo idrico superficiale non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi. Nella rete fognaria bianca aziendale confluiscono, in corrispondenza del punto di scarico **SIA.1**, anche le acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore carburanti ad uso privato che sono sottoposte a trattamento mediante deoliatore a coalescenza e il cui recapito in corpo idrico superficiale è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.
- **SIB - scarico di acque reflue industriali in uscita dal depuratore aziendale:** tale scarico è relativo a:
  - acque reflue industriali e domestiche unitamente ad acque reflue di dilavamento provenienti dallo stesso stabilimento alimentare, compreso il percolato prodotto dalla connessa discarica per rifiuti non pericolosi prodotti in proprio e la frazione liquida del digestato derivante dalla nuova attività di digestione anaerobica di reflui e sottoprodotti dello stesso stabilimento alimentare;
  - acque reflue industriali e domestiche unitamente ad acque di 1<sup>a</sup> pioggia provenienti dall'adiacente centrale elettrica alimentata a biomasse vegetali liquide gestita dalla medesima società;che sono sottoposte a trattamento nel depuratore aziendale e il cui recapito in corpo idrico superficiale è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.
- **SIC - scarico di acque reflue industriali che non necessitano di depurazione:** tale scarico è relativo alle acque di raffreddamento che, ai sensi della DGR n. 1053/2003, sono da ritenersi come "acque reflue industriali" il cui recapito in corpo idrico superficiale è autorizzato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate.

*I valori limite di emissione e le prescrizioni di seguito indicati che il gestore è tenuto a rispettare per gli scarichi idrici in acque superficiali denominati **SIB, SIC, SIA.1** sono individuati sulla base di:*

- ✓ D.Lgs n. 152/2006 e smi - Parte III, Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- ✓ DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ DGR della Regione Emilia-Romagna n. 286/2005 concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ DGR della Regione Emilia-Romagna n. 1860/2006 recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;
- ✓ Migliori Tecniche Disponibili (BAT) individuate sulla base dei criteri citati nel precedente paragrafo C3 dell'Allegato C) alla presente AIA.

#### **LIMITI EMISSIONI IN ACQUE SUPERFICIALI**

- Gli scarichi di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale (Scolo Diversivo in Valle), in corrispondenza dei punti ufficiali di prelievo denominati **SIB** e **SIC**, devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi per lo scarico in acque superficiali.
- In corrispondenza del punto di scarico denominato **SIA.1**, le acque reflue di dilavamento trattate devono rispettare i valori limite di emissione stabiliti nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs n. 152/2006 e smi per lo scarico in acque superficiali.

*Per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione indicati per gli scarichi idrici in acque superficiali si fa riferimento a quanto stabilito nell'Allegato F) alla presente AIA.*

## **PRESCRIZIONI**

1. *I pozzetti di prelievo ai fini del controllo degli scarichi SIB, SIC, SIA.1, che devono essere idonei al prelevamento di campioni delle acque reflue (conformi alla normativa tecnica prevista in materia), vanno mantenuti costantemente accessibili, a disposizione degli organi di vigilanza. Su di essi deve essere garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza per mantenere una costante efficienza del sistema.*
2. *Deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento delle acque reflue (depuratore aziendale), al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione. Con frequenza annuale deve altresì essere effettuata manutenzione al sistema per il trattamento (deoliatore a coalescenza) delle acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza del distributore carburanti ad uso privato presente nell'installazione e una verifica della presenza di combustibile all'interno dell'intercapedine del serbatoio dal punto di drenaggio dello stesso.*
3. *Dovranno essere assicurati gli autocontrolli sugli scarichi idrici previsti nel Piano di Monitoraggio degli impianti che costituisce parte integrante della presente AIA (Allegato F). Oltre agli autocontrolli sugli scarichi idrici in acque superficiali nei punti ufficiali di prelevamento SIB e SIC, devono essere previste periodiche attività di monitoraggio delle sezioni di trattamento del depuratore aziendale con particolare riferimento alla qualità delle acque reflue da trattare, compreso il percolato estratto dalla discarica aziendale.  
In corrispondenza dei punti di campionamento nei fossi scolatori di collegamento al reticolo idrografico superficiale (denominati MV, MN), il gestore provvedere altresì al monitoraggio delle acque meteoriche di ruscellamento degli impianti di discarica presenti all'interno dell'area di stabilimento, che vengono pretrattate tramite vasca Imhoff posizionata prima dell'immissione in fosso perimetrale.*
4. **Entro 6 mesi** dall'attivazione del nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato e relativo sistema per il trattamento (deoliatore a coalescenza) delle acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza, il gestore è tenuto alla verifica dell'efficacia di tale sistema di depurazione effettuando un autocontrollo sugli scarichi idrici in corrispondenza del punto di campionamento **SIA.1**. Tale determinazione analitica, mirata alla ricerca degli idrocarburi totali, dovrà essere ripetuta **entro i successivi 6 mesi**.
5. *La planimetria della rete fognaria di stabilimento nella revisione di Marzo 2019, dove sono indicati i punti ufficiali di prelevamento delle acque reflue ai fini del controllo della qualità degli scarichi idrici, costituisce parte integrante della presente AIA e viene allegata. Tale planimetria va resa disponibile agli agenti accertatori in caso di eventuale controllo.*
6. *Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui il gestore deve essere in possesso, previste dalla normativa vigente in materia di scarichi idrici e non comprese dalla presente AIA. In particolare, il gestore è tenuto a rapportarsi con il Consorzio di Bonifica competente per territorio, per eventuali adempimenti.*

### **Requisiti di notifica specifici**

- *Ogni eventuale variazione strutturale che modifichi permanentemente il regime o la qualità degli scarichi idrici dovrà essere comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi.*
- *Nel caso si verificano imprevisti tecnici ovvero eventi anomali che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi idrici, dovrà esserne data immediata comunicazione ad ARPAE – SAC e ST di Ravenna.*
- *Deve essere preventivamente comunicata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna la data di attivazione del nuovo impianto di distribuzione carburanti ad uso privato e relativo sistema per il trattamento (deoliatore a coalescenza) delle acque reflue di dilavamento dell'area di pertinenza afferente al punto di scarico SIA.1.*

2.d) L'elaborato grafico allegato alla presente determinazione aggiorna e sostituisce la **planimetria della rete fognaria di stabilimento** che costituisce parte integrante dell'AIA;

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3871 del 26/11/2012 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e del Comune di Conselice, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;

5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL  
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA  
*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**